



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 6 novembre 2006

N. della Sezione:
4239/2006

OGGETTO:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Schema di decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "*Equiparazione alle posizioni economiche C2 e C3 del Comparto Ministeri del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con la nota del 17 ottobre 2006, n. 196/06/UL/P, pervenuta il 27 ottobre, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Claudio Marchitello;

PREMESSO

L'art. 17-bis, primo comma, prima parte, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, dispone: "La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento".

Il secondo comma del medesimo art. 17 prevede che la vicedirigenza possa essere istituita anche negli altri comparti di contrattazione con riferimento al personale avente collocazioni equivalenti alle posizioni C2 e C3, e stabilisce che l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, restando salve le competenze delle regioni e degli enti locali.

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di decreto interministeriale in oggetto è stato predisposto per dare attuazione al secondo comma dell'art. 17.

Lo schema si compone di due articoli.

L'art. 1 dà sostegno alla tabella A, che viene recepita come parte integrante del decreto, nella quale sono individuate le posizioni del personale delle amministrazioni indicate dall'art. 1 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 ritenute equivalenti a quelle C2 e C3 del comparto Ministeri.

Il Ministero riferente espone che la metodologia adottata per definire le equiparazioni di cui alla tabella A è rappresentata dalla individuazione delle ex qualifiche funzionali di provenienza delle varie amministrazioni indicate nell'art. 1 del d.lgs n. 165 del 2001 corrispondenti alle qualifiche VIII e IX del comparto Ministeri e dalla individuazione delle posizioni in cui le stesse sono confluite nei contratti collettivi per i quadrienni 1998-2001 e 2002-2005.

L'articolo 1 in esame, inoltre, fa salve le competenze delle Regioni e degli enti locali, che, peraltro, sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti seguendo, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, i principi stabiliti per l'amministrazione statale, come stabilito dal successivo art. 27 dello stesso d. lgs. n. 165.

L'articolo 2 dà supporto alla tabella B, anch'essa parte integrante del decreto, nella quale sono individuate, ma ai soli fini della mobilità intercompartimentale, le posizioni del personale appartenente ai comparti per i quali sono fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali equiparabili alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri.

Sempre ai soli fini della mobilità intercompartimentale, l'art. 2 considera anche le posizioni del personale della Scuola e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

CONSIDERATO

La Sezione osserva quanto segue:

1.- Si rende necessaria una più precisa individuazione dell'ambito soggettivo di applicabilità della normativa contenuta nel decreto in esame. In particolare, nella tabella A, al primo punto il riferimento agli “*enti pubblici non economici*”, è generico e si rivela non corretto, in quanto comprensivo anche degli “*enti pubblici non economici regionali e locali*” che non rientrano nell'ambito di operatività diretta del decreto. Questi ultimi, infatti, possono essere presi in considerazione solo nella tabella B, e ciò nel rispetto dell'art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001. Una dizione più corretta potrebbe essere quella di “*enti pubblici nazionali non economici*”.

2. - La disposizione contenuta nell'art. 2, che individua il personale dei comparti Regioni-autonomie locali-sanità con posizioni equiparabili a quelle C2 e C3 del comparto Ministeri, sia pure ai limitati fini della mobilità

intercompartimentale, indubbiamente ha una sua incidenza nella sfera ordinamentale dei relativi settori.

Si rivela necessario, pertanto, che sullo schema di decreto in esame sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. - In vista del parere definitivo si formulano inoltre le seguenti osservazioni.

A) Quanto alle premesse:

1) occorre correggere il richiamo al decreto legislativo, aggiungendo alla data 30 marzo 2001 il numero 165 che, per errore di scrittura, figura dopo la parola "*definito*";

2) nel paragrafo che inizia con l'espressione "*preso atto*" occorre aggiungere alla parola "*decreto*" l'espressione "*legislativo*" e sostituire l'ultima parte, secondo cui "*le Regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni adeguano i propri ordinamenti alle norme contenute nel Capo II*", con la frase: "*le Regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'art. 4 e del Capo II dello stesso decreto*", che riproduce, nella parte che interessa, l'art. 27, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001.

3) il paragrafo che inizia con l'espressione "considerato" non è molto chiaro. Si suggerisce, in sostituzione, la seguente formulazione: *"Ravvisata l'esigenza di prevedere, ai soli fini delle procedure di mobilità intercompartimentali, l'equiparazione delle posizioni del personale per il quale sono fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali nonché del personale della scuola e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri inserite nelle apposite aree della vicedirigenza"*;

4) il paragrafo che inizia con l'espressione "visto" dovrebbe essere integralmente espunto, essendo inusuale inserire nel testo di un decreto ministeriale il richiamo all'atto d'investitura e il nome del ministro che adotta il decreto medesimo.

B) Quanto all'articolato:

1) nell'art. 1, sarebbe opportuno eliminare, in quanto non necessario, il richiamo all'art. 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si rivela superflua, perché ripetuta nell'art. 2, che ne costituisce la sede propria, anche la parte della disposizione in esame che recita *"facendo salve le competenze delle*

Regioni e degli Enti locali, secondo il disposto dell'art. 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001".

L'espressione "*le posizioni equivalenti*", infine, dovrebbe essere sostituita con l'espressione "*le posizioni corrispondenti*";

in conclusione l'articolo potrebbe essere così riformulato: "*Nella tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le posizioni del personale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrispondenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri confluite nella vicedirigenza*";

2) nell'art. 2 occorre sostituire la parola "*è*" con la parola "*fa*" e l'espressione "*definisce l'equiparazione alla posizioni C2 e C3*" con l'espressione "*individua le corrispondenze con le posizioni C2 e C3*";

va infine espunta dal testo la frase "*Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione*".

4.- La Sezione, vista la esigenza di sentire sullo schema di decreto la Conferenza unificata e considerate le modifiche di carattere sostanziale da apportare al testo, indicate al

precedente punto 1 e quelle di carattere formale di cui al punto 3, sospende l'emissione del parere in attesa dei conseguenti adempimenti dell'amministrazione.

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.

Per estratto dal
Verbale
Il Segretario della
Sezione
(Licia Grassucci)

Visto

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)